



COMUNE DI TARANTO
13° Settore Sanità - Ambiente - Ecologia
Via Giovinnazzi, 3 - Tel. 099 4593753
74100 TARANTO

originale

n. 350 Reg. Gen. Ord.

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione di Taranto vuole instaurare un rapporto di civile convivenza tra uomo - animale - ambiente, inteso a favorire e promuovere le condizioni di rispetto per la vita degli animali, da un lato, e la tutela igienico - sanitaria dell'ambiente, dall'altra;

che i marciapiedi, le aiuole ed i viali dei giardini, nonché ogni altro luogo pubblico, vengono imbrattati da escrementi di cani, con grave pericolo per la salute pubblica, disagi per i pedoni e pregiudizio per il decoro cittadino;

che la fecalizzazione dell'ambiente da parte dei cani è causa di una insidia costante per la diffusione dei microrganismi patogeni;

VISTO l'art.39 della Legge 8.06.1990, n°142;

VISTO il Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica approvato con deliberazione di C.C.n°120 del 20.11.1998;

VISTO il D.P.R. 8.02.1954, n°320;

VISTA la Legge Regionale 3.04.1995, n°12;

VISTA la Legge 24.11.1981, n°689 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

- 1) I cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico debbono essere condotti al guinzaglio o muniti di museruola qualora non condotti al guinzaglio.
- 2) E' vietato imbrattare il suolo pubblico con sostanze alimentari o altri residui destinati alla alimentazione di cani e gatti randagi.
- 3) Tutti i possessori di cani, durante la conduzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono tenuti a dotarsi di paletta e sacchetto ecologici, esibendoli a richiesta degli organi di vigilanza.
- 4) Tutti i cittadini che conducono il proprio cane per le strade, spazi, giardini e parchi pubblici o comunque aperti al pubblico, nell'ambito del territorio comunale, sono obbligati a far uso della paletta ecologica per rimuovere dal suolo gli escrementi prodotti dal proprio cane per indi depositarli nei cassonetti stradali più vicini.

Dai divieti ed obblighi di cui sopra sono esclusi i non vedenti accompagnati dal proprio cane, i cani delle Forze armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza.

I trasgressori agli obblighi e divieti di cui sopra saranno assoggettati, nei casi sotto indicati, alle seguenti sanzioni pecuniarie:

A - alla sanzione amministrativa di £ 100.000 - per le violazioni di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza.


B - alla sanzione amministrativa di £ 250.000 - nei casi 3) e 4) previsti dalla presente ordinanza.

I Vigili Urbani, gli Organi Ispettivi della A.S.L. e tutte le forze di Polizia sono incaricati per l'osservanza della presente ordinanza.

Tutti i precedenti provvedimenti in materia si intendono revocati.

Taranto, il 26 LUG. 2000

IL SINDACO
Dott. Rossana DUBELLO



IL DIRIGENTE
(Arch. Cosimo DE LEONARDIS)

